

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 468</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(COSSIGA)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(MORLINO)

Proroga delle deleghe di cui agli articoli 1, 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione

*Presentato alla Presidenza il 27 settembre 1976*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La delega attribuita al Governo dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, per il completamento dell'ordinamento regionale, sia mediante trasferimento di funzioni dallo Stato e dagli altri enti pubblici ultraregionali sia mediante deleghe di altre funzioni statali alle Regioni a statuto ordinario (articolo 1) è prossima a scadere, così come lo sono le altre deleghe di cui ai successivi articoli 6 e 7 — connesse o consequenziali all'attuazione della prima — concernenti: *a*) la soppressione degli uffici centrali delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento della delega delle funzioni alle Regioni; *b*) l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dei ruoli unici di impiegati e di operai; *c*) la collocazio-

ne nei ruoli indicati alla lettera precedente dei dipendenti che siano assegnati all'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 1 primo comma lettera *d*) della stessa legge n. 382; *d*) la soppressione di uffici periferici delle amministrazioni statali a seguito del trasferimento alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei loro statuti; *e*) la disciplina dell'impiego del personale del ruolo unico dei dirigenti presso le singole amministrazioni dello Stato; *f*) la soppressione dei ruoli dirigenziali istituiti presso le singole amministrazioni.

Infatti il termine di un anno concesso al Governo per l'emanazione dei decreti delegati scadrà il prossimo 4 settembre,

senza che sia stato ancora posto in essere un atto formale dello speciale procedimento attuativo delle deleghe, dettato dall'articolo 8 della legge n. 382.

Va però messo in risalto, con specifico riferimento alle deleghe di cui all'articolo 1, atteso che le altre prevedute dagli articoli 6 e 7 non avrebbero mai potuto essere attuate prima e indipendentemente, stante il loro carattere consequenziale, che la consumazione del tempo assegnato non è stata infruttuosa.

In primo luogo deve essere chiarito che l'assegnazione del termine di un anno per l'attuazione delle deleghe (in particolare quella di cui all'articolo 1, dimostratosi poi del tutto inadeguato), è stata determinata dalla circostanza che un termine di tale durata era stato indicato nell'originario disegno della delega, prima cioè che i contenuti di essa assumessero quell'ampiezza che poi hanno ricevuto: non si trattava più di un mero completamento dell'elenco delle materie affidate alle Regioni con i decreti del 1972, ma di riconsiderare tutte le funzioni pubbliche, quelle centrali e quelle periferiche, sino a giungere alla delineazione, su base autenticamente autonomistica, delle competenze dei comuni e delle province.

In secondo luogo, questo è punto di rilievo preminente, il termine assegnato dal legislatore della legge n. 382 non è trascorso inutilmente.

Prima ancora dell'entrata in vigore di detta legge, aveva avviato i suoi lavori una commissione di studio, formata da qualificati nomi della dottrina nonché della pubblica amministrazione, presieduta dal professor Giannini.

Ed è stato proprio all'esito dei lavori di questa Commissione, la cui prima fase si è potuta concludere solo con un documento preparatorio alla fine del marzo scorso, che sono emersi in tutta la loro complessità e gravità i problemi che una compiuta e fedele attuazione della delega imponeva e impone di risolvere. Infatti la stessa Commissione, il cui impegno e coerenza dei risultati già raggiunti hanno trovato subito riconoscimento, ha ritenuto necessario, per le sue conclusioni definitive sulla base dell'anzidetto documento preparatorio, un'ampia discussione in tutte le sedi. Deve poi considerarsi, naturalmente, l'incidenza avuta dalla crisi di Governo, intervenuta nel frattempo.

Pertanto è necessario ora provvedere, secondo un preciso impegno di Governo, ad un prolungamento dei termini per l'esercizio delle deleghe contenute nella legge n. 382 non ancora attuate, che sono quelle di cui agli articoli 1, 6 e 7 della legge predetta, atteso che l'altra conferita con l'articolo 5 ha avuto già attuazione.

Nell'articolo unico del disegno di legge predisposto è parso però corretto parlare non di proroga, ma di rinnovazione delle deleghe scadute.

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 1, 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono rinnovate per la durata di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.